

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1339-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE PICANO)

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Aziende autonome
per l'anno finanziario 1993

presentato dal Ministro del tesoro

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	7
- della 2 ^a Commissione permanente	»	7
- della 3 ^a Commissione permanente	»	8
- della 4 ^a Commissione permanente	»	8
- della 6 ^a Commissione permanente	»	9
- della 7 ^a Commissione permanente	»	9
- della 9 ^a Commissione permanente	»	10
- della 10 ^a Commissione permanente	»	10
- della 11 ^a Commissione permanente	»	11
- della 12 ^a Commissione permanente	»	11
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	12
Disegno di legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di assestamento, come è noto, può esprimere innovazioni normative esattamente equivalenti a quelle proprie della legge di bilancio: si tratta quindi di un atto che incontra limiti contenutistici ben precisi.

La relazione governativa sottolinea come l'esperienza di questi anni mal si concilierebbe con le esigenze di controllo degli andamenti di finanza pubblica, esigenza che richiede strumenti flessibili in grado di rispondere rapidamente all'andamento delle grandezze finanziarie e dei fenomeni dell'economia reale.

È noto che la soluzione costituzionale, che impone contenuti limitati per la legge di bilancio (e quindi per l'assestamento), costituisce un profilo specifico del nostro ordinamento: probabilmente tutto il processo di riforma delle istituzioni di bilancio che si è aperto prima con la legge n. 468 del 1978, e poi con la legge n. 362 del 1988, può essere letto come un tentativo di superare queste limitazioni istituzionali; in questa prospettiva probabilmente occorrerà riconsiderare con grande attenzione il problema dei limiti e dei contenuti sia dell'assestamento che, a maggior ragione, della stessa legge di approvazione del bilancio.

Comunque nella situazione attuale, se Governo e Parlamento vogliono ricondurre il fabbisogno del settore statale all'interno dei saldi programmati, è necessario utilizzare altri strumenti legislativi (eventualmente a carattere d'urgenza), così come è avvenuto di recente con il decreto-legge n. 155 del 1993, in materia di finanza pubblica: la cosiddetta «manovrina».

Infatti con la relazione di cassa del 26 marzo scorso il Governo avvertiva le Camere che l'andamento del gettito tributario dava segni di flessione, in larga misura

collegabili agli andamenti più generali dell'economia; contestualmente il contenimento delle spese appariva meno incisivo rispetto alle previsioni associate alla manovra di fine 1992: tutto ciò rendeva necessario intervenire, per la parte non collegata agli andamenti macroeconomici, per riportare gli obiettivi del fabbisogno all'interno dei limiti concordati con la Comunità europea all'atto della ben nota stipulazione del prestito in ECU.

Va subito sottolineato che gli effetti del decreto-legge n. 155, prontamente convertito dalle Camere con modifiche del tutto marginali, che non ne hanno messo in discussione l'impatto di correzione sul fabbisogno (come è emerso nelle verifiche fatte in sede parlamentare) è stato interamente recepito in via amministrativa nei conti del bilancio di previsione: pertanto gli effetti di tale manovra d'urgenza si rinvergono integralmente tra le variazioni amministrative, di maggiori entrate e di minore spesa, che in via conoscitiva vengono presentate alle Camere con il disegno di legge in esame, ma che non richiedono una esplicita deliberazione parlamentare.

Viceversa gli effetti associabili al decreto-legge n. 131 del 1993, in materia di armonizzazione comunitaria di alcune aliquote delle imposte indirette, dovranno essere immessi in bilancio previa sanzione parlamentare da concedere con il presente disegno di legge.

La scelta di immettere in via amministrativa solo gli effetti di alcuni decreti di urgenza costituisce certamente un campo nel quale, anche negli anni passati, si è esercitata la discrezionalità del Governo sulla base di criteri di equilibrio di bilancio.

Sul punto tuttavia sarebbe opportuno che, nel caso specifico, vi fossero da parte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Governo maggiori chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto a riconoscere un diverso trattamento ai due decreti-legge nn. 131 e 155 dell'anno in corso, dal punto di vista del loro recepimento in bilancio. Più in generale sarebbe opportuno che tali criteri fossero sempre e chiaramente esplicitati anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di assestamento.

In particolare, per quanto riguarda il decreto-legge n. 131 forse è opportuno chiedere al Governo chiarimenti in ordine agli effetti di entrata collegabili all'ultima versione adottata dal Governo in occasione della reiterazione avvenuta il 30 giugno 1993 (decreto-legge n. 213): infatti, se tale decreto reiterato non ripropone tutte le disposizioni inizialmente inserite nel provvedimento, potrebbe aversi come conseguenza che le variazioni proposte attualmente con il testo in esame risultino, in qualche misura, non allineate con tale ultima versione del decreto.

In via più generale si può osservare che, come e più degli anni passati, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui denotano un enorme scostamento con le valutazioni sui residui presunti operate a settembre del 1992; in altri termini i residui definitivi sono naturalmente in perfetta consonanza con le risultanze esposte nel rendiconto dell'esercizio 1992, quale parificato dalla Corte dei conti; e tuttavia si evidenzia ancora una volta come lo scostamento tra residui presunti per il 1992 (al momento di impostare il bilancio 1993), pari a circa 69.900 miliardi e residui accertati alla fine del 1992, pari a circa 123.850 miliardi, sia dell'ordine di 53.940 miliardi, particolarmente elevato.

Ciò, come è stato osservato, dipende in larga misura sia da un processo di maggior formazione di residui nel 1992, sia anche dalla stessa tecnica con la quale i residui presunti vengono stimati, sottraendo dalla massa spendibile dell'anno di gestione i pagamenti autorizzati; cioè, in altri termini, quando a settembre si stimano i residui presunti che l'anno in gestione trasferirà alle previsioni dell'anno successivo si assu-

me come base di riferimento la competenza dell'anno in gestione più i residui accertati dell'anno precedente meno le autorizzazioni di cassa, senza considerare le economie. Ciò produce una sistematica sottostima dei residui presunti, indotta a sua volta da una sistematica sovrastima dei pagamenti, al momento in cui si imposta il nuovo bilancio.

L'assestamento al nostro esame presenta anche tutte le variazioni già introdotte in via amministrativa tra gennaio e maggio 1993. Al riguardo è necessario sottolineare come il Governo abbia opportunamente previsto uno stanziamento di 772 miliardi per lo svolgimento delle elezioni politiche. Questo capitolo, se i tempi tecnici non consentiranno di votare entro l'anno, potrà tranquillamente essere devoluto a diminuzione del disavanzo.

Più in generale, si può osservare che, mentre il quadro delle variazioni immesse con atto amministrativo, ivi inclusi gli effetti della «manovrina», garantisce un miglioramento sia del saldo netto da finanziare che del ricorso al mercato (pari a 2.993 miliardi), le variazioni da approvare in via legislativa con il presente assestamento portano invece ad un peggioramento di 8.039 miliardi del saldo netto da finanziare.

Ciò fondamentalmente dipende dal fatto che con le variazioni sottoposte alla nostra approvazione si registra una sostanziale flessione delle entrate tributarie, soprattutto nel comparto dell'IVA (meno 6.083 miliardi) e nel comparto dell'IRPEG (meno 1.653 miliardi), nonché infine nel comparto dell'imposta sugli oli minerali (meno 3.458 miliardi); si tratta semplicemente degli effetti connessi all'evoluzione tendenziale del gettito, effetti che, nei primi sei mesi dell'anno, hanno fortemente risentito della caduta della domanda e del rallentamento nella crescita del PIL; si tratta in sostanza della parte del peggioramento del fabbisogno che, anche secondo le intese intervenute con la Comunità europea, non può essere addebitata a responsabilità politico-legislative, da correggere con provvedimenti di urgenza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sostanza, quindi, se si sommano le variazioni per atto amministrativo e quelle proposte con l'assestamento, si registra un peggioramento del saldo netto da finanziare di competenza di circa 5.000 miliardi, effetto in larga parte dovuto ad una flessione delle entrate tributarie, come osservato, da collegare agli andamenti non positivi dell'economia, flessione solo in parte compensata dagli interventi contenuti nella cosiddetta «manovrina»; per quanto riguarda poi l'incremento delle spese di competenza, esso è in larga misura, circa 4.500 miliardi, dovuto all'effetto del meccanismo degli slittamenti di copertura tra il 1992 e il 1993.

Al riguardo va osservato che anche negli anni passati, come si evince dalla tavola contenuta nella relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento, a metà anno, proprio per le caratteristiche del provvedimento in esame, si sono registrati importanti sfondamenti del saldo netto da finanziare: nel 1992 ad esempio il peggioramento del saldo netto è stato, con l'assestamento, di circa 12.000 miliardi.

Tuttavia questi scostamenti che si registrano a metà anno risultano poi sempre recuperati in sede di rendiconto, quando si fa riferimento alle effettive operazioni gestionali di bilancio: ciò conferma come tutto il meccanismo di valutazione di residui presunti e delle autorizzazioni di cassa contenga in sé elementi che ripetono meccanicamente a metà anno un processo di massiccia emersione di residui, e, quindi, di aggiustamenti contestuali sulla cassa, che poi risultano del tutto esuberanti in sede di rendiconto.

Per quanto riguarda il problema delle entrate derivanti dal Titolo IV (indebitamento), va osservato che quest'anno la proposta sottoposta dal Governo al Parlamento, di incremento appunto del Titolo IV, si limita a recepire tutti gli effetti delle variazioni da approvare legislativamente, ma non tiene invece conto, ai fini del pareggio contabile, delle variazioni già inserite in via amministrativa.

Si tratta di una impostazione diversa da quella adottata negli anni passati, dove le

variazioni al Titolo IV (accensione di prestiti) erano sottoposte alla sanzione parlamentare, per un valore idoneo a compensare sia le variazioni amministrative che quelle proposte nello stesso assestamento.

Sul punto appare opportuno che si assumi un indirizzo coerente e costante: probabilmente se si consolida l'indirizzo adottato nel 1992, e se il Governo ritiene di aderire a questa impostazione, occorrerebbe conseguentemente incrementare le previsioni relative al Titolo IV di entrata (accensione di prestiti): ciò evidentemente per una pura questione di tecnica contabile.

Va infine segnalato che, in linea con i poteri che la legge attribuisce al bilancio, anche quest'anno vi è una revisione dell'importo massimo delle emissioni di nuovi titoli pubblici che appare coerente con gli andamenti del fabbisogno e con la struttura della sua copertura.

* * *

Questi sono gli aspetti salienti del testo al nostro esame; esso riflette bene un punto particolarmente delicato negli andamenti della nostra finanza pubblica, soprattutto per quanto riguarda il contesto che si è realizzato nella prima parte dell'anno. La discussione potrà consentire di puntualizzare meglio la situazione gestionale, fermo restando tuttavia che, proprio per le ragioni contabili connesse alla funzione tipica di questo istituto, è opportuno che il testo venga approvato in via definitiva, dai due rami del Parlamento, non oltre la fine del mese di settembre, in modo da offrire alle amministrazioni quel quadro di certezze finanziarie al cui interno esse devono collocare la propria azione; certezze particolarmente necessarie proprio nel momento in cui tutti i margini di operatività delle stesse amministrazioni tendono gradualmente a restringersi, così come emerge in modo molto netto anche dagli andamenti tendenziali 1993-1996 presentati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

L'esame in Commissione è stato abbastanza approfondito e ha visto l'accoglimento di numerosi emendamenti, in gran parte governativi. Tra i più rilevanti vi è la compensazione della forte decurtazione dell'IVA con la maggiore previsione circa l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Per quanto concerne poi l'uso del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, è stato osservato che, se esso è libero attraverso il mezzo legislativo, ciò vale anche per gli emendamenti parlamentari. Comunque, gli emendamenti accolti hanno riguardato varie materie, tra cui essenzialmente il contributo straordinario all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, il rimpinguamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri del

tesoro e della pubblica istruzione, nonché l'incremento dei capitoli riguardanti il Ministero dei trasporti e le spese del Ministero dell'interno relative alle tornate elettorali. Sono stati anche modificati alcuni capitoli riguardanti il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello dei beni culturali ed ambientali. Sono stati poi modificati, con emendamento di iniziativa parlamentare, alcuni capitoli riguardanti il Ministero del turismo e dello spettacolo.

È stato poi approvato, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno inteso a mantenere l'incremento delle tariffe nell'ambito del tasso programmato di inflazione.

Si propone l'accoglimento del disegno di legge con le modifiche approvate dalla Commissione.

PICANO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

27 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

29 luglio 1993

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, non si può omettere di manifestare la più netta insoddisfazione per la dimostrata lentezza nella spesa del Ministero di grazia e giustizia.

PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: GANGI)

22 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, rilevando peraltro che il Governo non ha mantenuto l'impegno assunto nel corso dell'ultima sessione di bilancio, nel senso del ripristino delle dotazioni del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, decurtate in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 1993 da parte del Senato.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore: BUTINI)

22 luglio 1993

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: FAVILLA)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: RICEVUTO)

29 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, rilevando che, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, la riduzione, per la competenza come per la cassa, di 20 miliardi (12 di parte corrente e 8 in conto capitale) prevista in applicazione del decreto-legge n. 155 del 1993, recante misure urgenti per la finanza pubblica, non dovrebbe ritenersi operante, poichè quella disposizione del decreto-legge è stata, in sede di conversione, soppressa.

Il Gruppo del PDS motiva la propria valutazione negativa anche per la mancanza di documentazione adeguata a consentire l'espressione di un meditato parere.

Il senatore Biscardi osserva che, in linea generale, la consistenza dei residui passivi dei Ministeri in questione è segno evidente di gravi difficoltà e carenze della macchina amministrativa pubblica.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: GALUPPO)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime all'unanimità parere favorevole.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: BONIVER)

28 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: COVIELLO)

13 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei Gruppi del PDS e repubblicano e il voto contrario dei rappresentanti dei Gruppi di Rifondazione comunista e della Lega Nord.

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: PULLI)

27 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA DEGLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: STRUFFI)

22 luglio 1993

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur sottolineando la necessità di modifiche profonde sul piano delle procedure e degli strumenti in riferimento ad una reale esigenza di lettura e di controllo della manovra di assestamento del bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Disposizioni generali)*

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 23 dicembre 1992, n. 501, nonché nelle tabelle A e C, sono introdotte, per l'anno finanziario 1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.*(Stato di previsione del Ministero del tesoro)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 154.500 miliardi».

2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

«17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 100 miliardi».

Art. 3.*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti)*

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato a

provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione agli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Art. 4.*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)*

1. All'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1993, in relazione alle entrate acquisite per l'attività di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 5.*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1993, connesse con l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1 del regio-decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio-decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo».

Art. 7.

(Soppressione Azienda di Stato per i servizi telefonici)

1. In relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono abrogati i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 501. La

predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992.

Art. 8.

(Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 501)

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, sotto la voce «Stato di previsione del Ministero del tesoro» sono aggiunti i seguenti capitoli:

«Capitoli nn. 5032 e 5042».

Art. 9.

(Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 501)

1. Nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, è soppressa la voce:

«Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi Telefonici: Capitoli nn. 531, 532 e 539».

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE SINGOLE TABELLE (1) (2)

(1) Per il testo proposto dal governo, v. lo stampato n. 1339.

(2) Sono riportate esclusivamente le voci per le quali la Commissione propone modificazioni (le voci omesse restano identiche). Nelle voci riportate, le parti recanti modificazioni sono composte in **neretto**.

INDICE

Tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata	Pag.	17
Tabella n. 1/A - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri	»	18
Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero del tesoro	»	19
Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero delle finanze	»	20
Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	»	21
Tabella n. 8 - Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	22
Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero dei trasporti	»	23
Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	24
Tabella n. 20 - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo	»	25
Tabella n. 21 - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali	»	26

LE VARIAZIONI COMPRESSE IN CIASCUNA TABELLA SONO STATE ACCOLTE DALLA COMMISSIONE NEL TESTO DEL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

TABELLA N. 1

Stato di previsione della Entrata

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE

1040	Imposta sul patrimonio netto, ecc.	1.200.000.000.000 (+)	1.200.000.000.000 (+)
1203	Imposta sul valore aggiunto	1.200.000.000.000 (-)	1.200.000.000.000 (-)

TITOLO IV. - ACCENSIONE PRESTITI

5100	Ricavo netto delle emissioni in titoli, ecc.	2.993.493.140.000 (-)	254.065.202.000 (-)
-------------	--	------------------------------	----------------------------

TABELLA N. 1/A

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1376	Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta	15.000.000.000 (+)	15.000.000.000 (+)
6264	Spese di ufficio per le avvocature distrettuali	60.000.000 (+)	60.000.000 (+)
6270	Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, ecc.	30.000.000 (+)	30.000.000 (+)
6274	Spese per studi, ecc.	220.000.000 (-)	220.000.000 (-)
6278	Spese telefoniche	130.000.000 (+)	130.000.000 (+)

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

5045	Spese per consulenze tecniche, ecc.	6.000.000.000 (+)	6.000.000.000 (+)
6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	265.920.000.000 (-)	265.920.000.000 (-)
6855	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000.000.000 (+)	50.000.000.000 (+)

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

8816	Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc.	—	300.000.000.000 (+)
------	---	---	---------------------

TABELLA N. 3**Stato di previsione del Ministero delle finanze**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1130	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	500.000.000 (+)	500.000.000 (+)
3478	Spese per i comitati tributari regionali	500.000.000 (-)	500.000.000 (-)

TABELLA N. 7

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2204	Indennità e compensi per gli esami	10.000.000.000 (+)	10.000.000.000 (+)
------	------------------------------------	--------------------	--------------------

TABELLA N. 8**Stato di previsione del Ministero dell'interno**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1548	Spese, comprese quelle pregresse, per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici, nonché per tutte le occorrenze inerenti all'attuazione di consultazioni popolari	181.000.000.000 (+)	181.000.000.000 (+)
-------------	---	----------------------------	----------------------------

TABELLA N. 10**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1567	Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli schedari, ecc.	2.600.000.000 (+)	2.600.000.000 (+)
-------------	---	--------------------------	--------------------------

TABELLA N. 13**Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1533	Spese per la raccolta, la elaborazione, ecc.	500.000.000 (+)	500.000.000 (+)
------	--	-----------------	-----------------

TABELLA N. 20**Stato di previsione del Ministero del turismo e spettacolo**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1002	Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	15.000.000 (-)	15.000.000 (-)
1020	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	65.000.000 (+)	65.000.000 (+)
1022	Retribuzioni, ecc., al personale straordinario, ecc.	50.000.000 (-)	50.000.000 (-)
1092	Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comitati e commissioni	50.000.000 (+)	50.000.000 (+)
2035	Spese per il funzionamento, ecc.	50.000.000 (-)	50.000.000 (-)

TABELLA N. 21

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

8019	Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale, ecc.	300.000.000 (+)	300.000.000 (+)
8100	Contributi per restauro, ecc.	520.000.000 (+)	520.000.000 (+)